

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-5265 del 28/12/2016
Oggetto	Proc. MO16T0050. Concessionario: Comune di Vignola. Concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro in comune di Vignola (Mo). L.R. n. 7/2004, capo II.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5395 del 23/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno ventotto DICEMBRE 2016 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena

Oggetto: proc. MO16T0050. Concessionario: Comune di Vignola. Concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro in comune di Vignola (Mo). L.R. n. 7/2004, capo II.

IL DIRETTORE

Premesso che la L.R. n. 13/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

- le funzioni afferenti al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Ricevuta il 09/11/2016 da parte del Comune di Vignola la domanda di concessione per l'occupazione di un'area demaniale di pertinenza del Fiume Panaro in comune di Vignola identificata al foglio 27, parte mappale 158 e fronte mappali 232-308-321 del NCT, per bonifica da usi e strutture incongrue e realizzazione di orti urbani;

Dato atto, in base al contenuto della relazione allegata alla domanda, che:

- la concessione richiesta rientra in un progetto di recupero e riqualificazione di una vasta area del Comune di Vignola che si affaccia sul Fiume Panaro;
- l'area specifica è attraversata dal “percorso sole” o “percorso natura” che rappresenta un elemento determinante sia dal punto di vista turistico e naturalistico che del benessere e della socialità, motivo per cui il Comune ritiene di dovere salvaguardare tale area non solo per valenza paesaggistica e ambientale ma anche sociale ed economica;
- alcune parti dell'area in oggetto di proprietà demaniale hanno subito nel tempo trasformazioni non compatibili con quanto prescritto dalle norme urbanistico-edilizie comunali in vigore, né con i vincoli paesaggistici insistenti sulle stesse. Il Comune ha infatti riscontrato, in seguito a parecchi sopralluoghi, la presenza di recinzioni realizzate con mezzi di fortuna, di rifiuti di ogni genere, di baraccamenti in muratura, lamiera e legno assolutamente irregolari, aree occupate senza titolo e destinate ad usi non congrui;
- il Comune ha quindi deciso di agire in prima persona attraverso un progetto di bonifica, pulizia e recupero per poi procedere alla realizzazione di orti urbani da

affidare in uso, più facilmente monitorabili con sistemi di controllo diretti da parte del Comune;

Considerato che:

- i terreni limitrofi all'area richiesta in concessione dal Comune di Vignola, identificati al foglio 27, parte mappale 158 e al foglio 27, parte mappale 308, occupati con regolare concessione rispettivamente da Neri Luciano e Matilde e da Adesso Giuseppe e Di Giorgio Gina, risultano curati e correttamente mantenuti;
- debba essere invece inclusa nell'area da chiedere in concessione da parte del Comune una porzione di terreno in grave stato di degrado e su cui sono presenti baraccamenti illegittimi distinta dal mappale 232 del foglio 27, disponibile in quanto il concessionario Casolari Ezio è deceduto il 01/07/2015;

Acquisito in data 09/12/2016 il nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza con le prescrizioni che vengono integralmente riportate nel disciplinare di concessione:

Verificato che, in seguito alla pubblicazione della domanda sul BUR n. 359 del 30/11/2016, nei termini previsti non sono giunte osservazioni o opposizioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 895/2007, che stabilisce che le concessioni rilasciate agli Enti Locali siano esentate dal pagamento del canone quando sono necessarie all'esercizio di attività istituzionale a carattere non lucrativo:

Viste inoltre le seguenti disposizioni di legge in materia:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie n. 523/1904 ed il R.D. n. 1688/1921;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, con particolare riferimento all'art. 115;
- la L. n. 37/1994;
- il capo II "Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio" della L.R. n. 7/2014 e s. m.;
- la D.G.R. n. 895/2007;

Ritenuto, sulla base delle risultanze della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione richiesta;

Per quanto precede

il Dirigente determina

- a) nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, **di rilasciare** al Comune di Vignola (Mo) C.F. 00179790365, la concessione l'occupazione di un'area demaniale in sinistra idraulica del Fiume Panaro in comune di Vignola, su terreno identificato al foglio 27, parte mappale 158 e fronte mappali 232-308-321 del NCT, per bonifica da usi e strutture incongrue e realizzazione di orti urbani;
- b) **di dare atto** che il Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza ha inteso, con il nulla osta idraulico, autorizzare anche gli interventi di taglio selettivo della vegetazione quale intervento volontario di manutenzione del corso d'acqua ai sensi della D.G.R. 469/11.
- c) **di stabilire** che la concessione si intende assentita fino al **31/12/2035** con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell'Ambiente;
- d) **di disporre** che il concessionario dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;
- e) **di dare ordine** che la presente determinazione e la cartografia allegata alla domanda di concessione dovranno essere esibiti dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- f) **di stabilire** che il Comune di Vignola comunichi alla SAC di Modena e al Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena, non appena disponibili, le modalità di gestione/realizzazione degli orti urbani nonché dei regolamenti di funzionamento e gestione delle aree stesse, come citato nella relazione tecnica.

DISCIPLINARE DI CONCESSIONE

Concessionario: Comune di Vignola

Proc. MO06T0050

ART. 1 – Prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico del Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena

1.1 Dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori (PEC: stpc.affluentipo@postacert.regione.emilia-romagna.it e aoomo@cert.arpa.emr.it) per i necessari controlli di istituto, ferma restando la piena e totale responsabilità dell'Ente gestore per quanto attiene alle modalità esecutive dei lavori.

1.2 Dovrà essere garantito il regolare deflusso delle acque anche in caso di piene improvvise, adottando tutti gli accorgimenti necessari onde evitare danni a cose e/o persone. I lavori dovranno durare il tempo strettamente necessario, curando che sia ridotto al minimo l'ostacolo alla regolare sezione di deflusso e provvedendo all'immediato allontanamento dei materiali eventualmente depositatisi nell'alveo a seguito dei lavori.

1.3 Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno arrecato alla proprietà pubblica e/o privata a seguito dei lavori predetti, ed è tenuta a effettuare le eventuali riparazioni e/o risarcimenti mantenendo sollevata l'Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e per la protezione civile da ogni vertenza.

1.4 I lavori dovranno essere realizzati senza la formazione di pista in alveo e l'area di intervento dovrà essere adeguatamente custodita per il periodo della durata dei lavori al fine di evitare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

1.5 A lavori ultimati dovrà essere perfettamente ripristinata l'ufficiosità idraulica del corso d'acqua.

ART.2 – Condizioni e obblighi a carico del concessionario.

2.1 Il concessionario è **costituito custode del bene concesso** per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo del bene da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.

2.2 Fanno carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

- la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto;

- la conservazione del bene concesso;
- la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

ART. 3 - Rinnovo, revoca e decadenza della concessione.

3.1 La domanda di rinnovo della concessione deve essere presentata prima della scadenza della concessione.

3.2 Nel caso in cui non si sia interessati al rinnovo, è d'obbligo il ripristino dello stato dei luoghi.

3.3 La concessione potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004.

3.4 Ai sensi della L.R.7/2004 sono cause di decadenza:

- destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- sub concessione a terzi.

ART. 4 – Canoni e deposito cauzionale.

La concessione ricade nella fattispecie indicata nella D.G.R. n. 895/2007 e pertanto il Comune concessionario è esentato dal pagamento del canone e del deposito cauzionale.

- - - -

Per quanto riguarda la somma di € 75,00 versata dall'Ente gestore come spese d'istruttoria, il capitolo della parte Entrate della Regione Emilia-Romagna in cui è stata introitata è il seguente:

- spese d'istruttoria - capitolo 4615 "Proventi per lo svolgimento delle attività e degli adempimenti nell'interesse e a richiesta di terzi per le funzioni amministrative trasferite o delegate";

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI e
CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.